

Publicato il 13/02/2024

N. 02950/2024 **REG.PROV.COLL.**  
N. 08483/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8483 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Santina Franco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

[REDACTED], non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*per quanto riguarda il ricorso introduttivo:*

A) della nota prot. n. 22213 del 08.06.2022 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, con la quale il Ministero dell'Istruzione ha rideterminato il punteggio

della prova scritta relativa al concorso di cui al DD 499 del 21.04.2020 come modificato ed integrato dal D.D. n. 23 del 05.01.2022, inerente la classe di concorso “A042 – Scienze e tecnologie meccaniche”, nella parte lesiva per il ricorrente;

B) della nota del 09.06.2022 n. prot. 16373/62 notificata al ricorrente il 07.07.2022 avente ad oggetto la rettifica del punteggio finale riportato dal candidato Romano Luca alla prova scritta computer - based somministrata per la classe di concorso A042 scienze e tecnologie meccaniche – REGIONE SICILIA, con cui è stato modificato il punteggio da 72/100 a 68/100;

C) della prova scritta computer - based somministrata ai candidati per la classe di concorso A042 scienze e tecnologie meccaniche – REGIONE Sicilia e, in particolare, del quesito n. 14 e n. 43 della prima prova scritta somministrata nel turno mattutino del 06/04/2022.;

D) dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicato per la regione Sicilia nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente;

E) del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta - Classi di concorso A042 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione;

F) dei verbali, non conosciuti, di valutazione della detta prove inerenti il concorso di cui al DD 499 del 21.04.2020 come modificato ed integrato dal D.D. n. 23 del 05.01.2022 nella parte in cui ledono il diritto di parte ricorrente e non le permettono l’ammissione alla successiva prova orale;

G) di tutti gli atti ed i verbali redatti dalla Commissione nella parte in cui, anche interpretati, ledono il diritto di parte ricorrente ed in particolare impediscono l’accesso alle successive fasi del concorso ed in particolare alla prova orale;

H) dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell’Istruzione per l’espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente;

I) dei criteri di formulazione dei quesiti in relazione ai programmi d'esame e i criteri di elaborazione e correzione delle risposte;

J) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti indicati nel ricorso del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;

K) con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale per la classe di concorso "A042" REGIONE Sicilia di appartenenza del ricorrente, non ancora pubblicata.

L) ove necessario, del bando di concorso ordinario di cui al DD 499 del 21.04.2020 come modificato ed integrato dal D.D. n. 23 del 05.01.2022 finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui prevede che per il superamento della prova scritta sia necessario il raggiungimento della soglia minima di 70/100 nella prova scritta.

M) del D.D. n. 23 del 05.01.2022 Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106., con particolare riferimento all'art 3 comma 6 e all'art 5.

N) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente;

*per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Romano Martino Luca il 25.8.2022 e il 20.10.2022:*

O) del decreto prot. 20642 del 20.07.2022 del Ufficio scolastico Regionale di Palermo con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso A042 –Scienze e Tecnologie meccaniche –Regione Sicilia e l'allegata graduatoria generale di merito.

P) prova scritta computer -based somministrata ai candidati per la classe di

concorso A042 scienze e tecnologie meccaniche –REGIONE Sicilia e, in particolare, dei quesiti n. n. 9, n. 10 n. 18 e n. 32 del paniere di domande somministrate al ricorrente nella prima prova scritta del 06/04/2022.;

Q) dell'AVVISO PROT. N. 22242 DEL 03.08.2022 Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio IV -Personale della scuola -Affari legali, relativo alle immissioni in ruolo a.s. 2022-23 –con l'allegata pubblicazione dell' abbinamento candidati;

R) dell'AVVISO emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio IV -Personale della scuola -Affari legali, in data 29.07.2022n. 21731 Procedura Informatizzata nomine in ruolo a.s. 2022/2023 -Fase Assegnazione candidati su provincia e relativo elenco allegato da cui risultano nomine in ruolo per la classe di concorso A042 da Graduatoria di merito approvata con decreto prot. 20642 del 20.07.2022

*nonché per la declaratoria in via cautelare*

- del diritto del ricorrente ad essere ammesso a partecipare alla prova orale suppletiva del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di secondo grado classe di concorso A042 regione Sicilia, in via principale per effetto dell'annullamento degli atti impugnati e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell'Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla prova orale per cui è causa ed espletamento della stessa da parte del ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'USR - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2024 il dott. **Ciro Daniele Piro** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente presentava domanda per la partecipazione al concorso ordinario bandito con DD n. 449 del 21.04.2020 e ha partecipato alla prova scritta, per la classe di concorso A042 – Scienze e tecnologie meccaniche negli istituti di istruzione di II grado, tenutasi in data 06/04/2022.

All'esito della suddetta prova, il ricorrente riportava un punteggio complessivo superiore alla sufficienza, pari a 72 punti su 100, quindi, secondo le previsioni del bando, risultava essere ammesso alla prova orale (punteggio minimo previsto dal bando era 70).

In data 9.6.2022, facendo accesso alla piattaforma concorsi in relazione alla propria posizione, ha constatato che l'esito della prova scritta ivi riportato non corrispondeva al punteggio di 72 che allo stesso era stato assegnato il giorno della prova scritta, ma era stato decurtato a 68.

Con precedente nota prot. n. 22213 del 08.06.2022 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, il Ministero dell'Istruzione, avendo individuato degli errori nei quesiti n. 2, 5, 6, 10, 25 relativi alla prova scritta per la classe di concorso A042 ha rideterminato i punteggi dei candidati, a seguito della quale il ricorrente è risultato escluso dalla partecipazione alla prova orale.

1.2. Con il presente ricorso, il ricorrente lamenta l'erroneità e l'ambiguità di alcuni quesiti, stante l'erroneità delle alternative di risposta fornite in relazione agli stessi, ovvero la presenza di più risposte corrette.

A sostegno di tale assunto, il ricorrente ha prodotto quattro perizie di qualificati esperti nel settore della ingegneria meccanica, in cui sono richiamati specifici studi e letteratura in materia.

1.3. Con successivo atto di motivi aggiunti il ricorrente impugnava altresì la graduatoria finale del concorso e con ordinanza n. 6111/2022 si disponeva

l'integrazione del contraddittorio.

1.4. L'Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha depositato una relazione in cui sostiene la correttezza del proprio operato, senza fornire una motivazione circa le ragioni che hanno portato alla rettifica, ribadendo che, in merito alla erroneità delle risposte rese, la stessa rientra nell'alveo della discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione e, come tale, non risulta sindacabile in sede giurisdizionale.

1.5. All'udienza del 6.2.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

2.1. Va premesso che, conformemente a consolidata giurisprudenza in materia di procedure selettive basate su quiz a risposta multipla, la discrezionalità dell'Amministrazione nell'individuazione delle domande da sottoporre ai candidati è sindacabile da questo Giudice solo nei limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso (cfr. tra le più recenti, sentenza T.A.R. Campania Napoli, sez. V, sentenza 19 luglio 2021, n. 5002), mentre, quanto alle risposte individuate per le singole domande, l'ambito di discrezionalità si riduce nel senso che una sola dev'essere la risposta esatta (cfr. Sentenza Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 27 agosto 2019, n. 10628): infatti, *“risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione”* (cfr. sentenza Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Più precisamente *“in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta <oggettivamente> esatta, rimanendo*



*preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempra, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta”* (cfr. Cons. Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820; nonché Cons. Stato, sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158; Cons. Stato, sez. VI, 22 settembre 2015, n. 4432).

2.2. Nel merito, si rileva come a fronte delle perizie prodotte dalla parte e delle tesi ivi ragionevolmente sostenute circa la correttezza delle risposte fornite dal ricorrente (e ritenute corrette, originariamente, nel corso della procedura concorsuale), l'Amministrazione non ha prodotto elementi tali da confutare o almeno contestare le tesi sostenute.

Neppure tali elementi si ravvisano nell'atto di rettifica gravato (o in quelli ad esso presupposti prodotti in giudizio), che non reca le motivazioni della disposta rettifica.

2.3. In merito, le ricostruzioni scientifiche offerte dagli esperti (professori universitari nelle materie del concorso) nei pareri prodotti in giudizio presentano profili di qualificata attendibilità e evidenziano l'ambiguità da un lato del quesito, nonché l'esistenza – alla luce della formulazione inesatta del quesito – di una pluralità di risposte che possono essere considerate corrette, tra cui quelle fornite da ricorrente. In particolare, nei pareri agli atti è stato evidenziato che:

- con riferimento al Quesito n. 6 della piattaforma Cineca, si rileva come *“Entrambe le risposte A e D possono essere considerate corrette, tuttavia - La risposta A appare quale la più pertinente, dove ‘moto incerto o di transizione’ è da intendersi, secondo una terminologia più consona, come ‘Regime turbolento di transizione’. -La risposta D, di ‘Regime assolutamente turbolento’ è in generale errata, benché potrebbe risultare corretta in specifiche e limitate circostanze (non evidenziate nel quesito)”*;

- con riferimento al Quesito n. 10 della Piattaforma Cineca, si rileva come, sulla

base della normativa internazionale che regola la denominazione degli acciai, “*si vede che nella nota c) viene prescritto di indicare gli elementi chimici presenti nella lega in ordine decrescente di contenuto percentuale. Di conseguenza, noi sappiamo che il contenuto di Titanio è inferiore al 10%, che è il contenuto di Nichel, e questo rende vera e più informativa la risposta b) (che era quella fleggata dal ricorrente). Nel materiale denominato X6CrNiTi18-10 disponibile con commercio, solitamente la percentuale di Titanio è fissata allo 0.7%*”

2.4. A fronte di tali pareri, come considerato, l’Amministrazione non offre una ricostruzione alternativa, scientificamente sostenibile, a supporto della correttezza dei quesiti.

A ciò si aggiunge il rilievo per cui l’Amministrazione è stata richiesta, per ben tre volte, di fornire dei chiarimenti in merito ai quiz contestati dalla parte ricorrente, precisando che l’omessa esecuzione di quanto disposto sarebbe stata valutata ai sensi dell’art. 64 c.p.a. (ordinanze nn. 5477/2022, 1733/2023 e 3501/2023).

Ne segue che questo Giudice può desumere, dal comportamento tenuto del resistente Ministero, argomenti di prova ex art. 64, comma 4, in favore del ricorrente, che nelle sue perizie di parte ha presentato un principio di prova a sostegno delle censure dedotte nel gravame, ma non è stato smentito dall’intimato Ministero, neppure a seguito della reiterazione dell’ordinanza istruttoria.

Invero, “*per giurisprudenza costante, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., secondo cui possono ritenersi provati i fatti allegati dalla parte ricorrente, in virtù dell’art. 116, c. 2, c.p.c., qualora l’amministrazione, a seguito di ordinanza istruttoria, non abbia provveduto agli incumbenti alla stessa assegnati, né fornito elementi idonei a confutare la veridicità dei fatti, devono ritenersi comprovati quelli affermati dal ricorrente*” (cfr. TAR Milano, sez. I, 03/04/2018 n. 893; TAR Genova, sez. I, 30/04/2015, n. 424; TAR Napoli, sez. VIII, 7 gennaio 2015 n. 44).

Tale conclusione appare inoltre conforme a quanto statuito da altre pronunce di questo Giudice in merito ai medesimi quiz contestati per il concorso A042 (in



particolare, i Quesiti nn. 6 e 10 della piattaforma Cineca, oggetto di contestazione anche nel presente giudizio) (cfr. TAR Trento, sentenza n. 200/2023, nonché il giudizio *sub* R.G. n. 9494/2022).

2.5. Ne deriva che le censure prospettate dal ricorrente in relazione ai quesiti contestati sono fondate e, per l'effetto, deve essere accolto il ricorso, con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei limiti dell'interesse fatto valere dal ricorrente.

Si rimette conseguentemente all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti conseguenti in ordine al superamento della prova scritta da parte del candidato.

3. Le peculiarità della questione di lite, la sua tecnicità e complessità giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Giovanni Caputi, Referendario

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Ciro Daniele Piro**

**IL PRESIDENTE**  
**Emiliano Raganella**

IL SEGRETARIO